O

Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Disegno

Modifica del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 2007[1],

decreta:

I

La legge federale dell'8 ottobre 1999[2] sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue:

Art. 2 Trattati internazionali

Nell'ambito dei crediti stanziati, il Consiglio federale è autorizzato a concludere di moto proprio trattati internazionali sulla cooperazione in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità.

Art. 5 cpv. 5 (nuovo)

5 Dal 1° gennaio 2008 è prorogata per un tempo indeterminato.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.

1 FF **2007** 1131
2 RS **414.51**